ANMIC Pescara Informa

ANNO XI N. 2 AGOSTO 2022

Periodico di informazione dell'ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili)
Sede Provinciale di Pescara
Autorizzazione Tribunale di Pescara n. 9/2012 del 04.07.2012
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% Pescara Aut. C/PE/36/2012

LONG COVID, SINTOMI E CURE: a Pescara c'è l'ambulatorio dedicato

A distanza di tempo dall'inizio della pandemia da Sars-Cov 2, per un numero importante di persone colpite da Covid, le manifestazioni cliniche non si esauriscono nelle prime settimane della fase acuta sintomatica, nonostante la negativizzazione del test diagnostico per il covid-19, ma possono prolungarsi con diverse manifestazioni cliniche. Questa condizione di persistenza dei sintomi, denominata "Long Covid", è riconosciuta come un'entità clinica specifica. Il Long Covid include sia la condizione clinica in cui i sintomi continuano a manifestarsi oltre quattro settimane dall'infezione fino a 12 settimane, sia la condizione in cui i sintomi si prolungano per più di 12 settimane e non possono essere spiegati da un'altra condizione. Le manifestazioni cliniche del Long Covid sono eterogenee e molteplici. I sintomi generali includono fatica persistente/astenia, stanchezza eccessiva, dolori diffusi, debolezza muscolare, febbre, anoressia, riduzione dell'appetito. I sintomi specifici includono tosse persistente, dispnea, tachicardia e palpitazioni al minimo sforzo, cefalea (anche come peggioramento di quella preesistente o con attacchi che durano più a lungo del solito), difficoltà di concentrazione ed attenzione (soprattutto negli anziani), problemi di memoria, neuropatie periferiche, disturbi del gusto e dell'olfatto, mal di gola, acufeni, otalgia, nausea, vomito, dolori addominali, distensione addomina-

(continua in terza pagina)

BUONE VACANZE

Il Consiglio direttivo dell'ANMIC Pescara e i nostri collaboratori augurano a tutti i soci di trascorrere un'estate serena

Marco Stornelli
Presidente
A.N.M.I.C. PESCARA

ANMIC PESCARA

5 x mille DONA IL TUO

Codice Fiscale
ANMIC
91004810684

ANMIC - Sede Provinciale di Pescara - 65128 Pescara - Via Orazio, 137
Tel./Fax 085 4210976 - www.anmicpescara.it - info@anmicpescara.it

L'aliquota agevolata per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici

Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. È agevolato, per esempio, l'acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera. Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

facilitare

- la comunicazione interpersonale
- l'elaborazione scritta o grafica
- il controllo dell'ambiente
- l'accesso all'informazione e alla cultura

assistere la riabilitazione.

Per fruire dell'aliquota ridotta la persona con disabilità deve consegnare al venditore, al momento dell'acquisto, copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata. I verbali delle Commissioni mediche integrate riportano, infatti, in alcuni casi anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali.

Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico e si tratta di un verbale rilasciato dopo il 7 aprile 2021 è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l'attestazione richiesta per l'accesso al beneficio fiscale. In alternativa, se il verbale è stato rilasciato prima del 7 aprile 2021, sarà necessario consegnare al rivenditore certificazione di medico specialista Asl.

Occorreranno, in sostanza, tre tipologie di certificazione a seconda di tre ipotesi diverse:

a. il certificato della commissione medica integrata già riporta l'esistenza o meno dei requisiti per l'accesso ai benefici;

b. il certificato della commissione medica integrata rilasciato in data anteriore al 7 aprile 2021 non fa riferimento ai requisiti. In questo caso va integrato con certificato del medico specialista di struttura pubblica che attesti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la menomazione permanente;

c. il certificato della commissione medica integrata rilasciato in data posteriore al 7 aprile 2021 non fa riferimento ai requisiti. In tal caso va integrato con certificato del medico curante che attesti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la menomazione permanente.

Dott.ssa Eleonora Seccia

ANMIC PESCARA

5 x mille DONA IL TUO

Codice Fiscale
ANMIC
91004810684

ANMIC - Sede Provinciale di Pescara - 65128 Pescara - Via Orazio, 137
Tel./Fax 085 4210976 - www.anmicpescara.it - info@anmicpescara.it

(segue dalla prima pagina)

LONG COVID, SINTOMI E CURE: a Pescara c'è l'ambulatorio dedicato

le, manifestazioni cutanee come l'eritema pernio (detto volgarmente "gelone"), rash cutanei, malattia tromboembolica, tiroidite, sonno poco ristoratore, depressione del tono dell'umore, ansia (depressione ed ansia acuiti dal distanziamento sociale). Ad essere più colpiti le donne, le persone in età avanzata, le persone in sovrappeso o obese, chi è stato ospedalizzato per il covid-19 soprattutto in relazione al numero delle patologie preesistenti (diabete, cardiopatie, insufficienza renale, neoplasie) e alla gravità degli interventi richiesti (ad esempio ricovero in terapia intensiva).

Da uno studio britannico, pubblicato da The Lancet, emerge che il Long Covid è un fenomeno destinato ad aumentare e che il rischio di sperimentare il Long Covid è più basso se si è stati colpiti dalla variante Omicron piuttosto che dalla Delta, in base ad età del paziente e al tempo trascorso dalla vaccinazione.

La persistenza dei sintomi preclude un pieno ritorno al precedente stato di salute. Nelle persone anziane, la persistenza dei sintomi può avere un impatto sullo stato funzionale e ridurre la loro autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane, mentre nelle persone in attività il Long Covid può rendere difficile il ritorno al lavoro, con conseguenze anche di carattere economico. Si rendono necessari, così, adeguamenti delle modalità di lavoro per la gestione della sicurezza sul lavoro stesso ed emerge quanto sia importante incrementare la conoscenza e uniformare l'approccio al trattamento del Long Covid, raccogliere le esperienze territoriali e promuovere l'utilizzo di strumenti comuni nella risposta e nel contrasto all'attuale pandemia. A tal proposito l'ISS (Istituto Superiore di Sanità), su individuazione del CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie) è capofila del progetto "Analisi e strategie di risposta agli effetti a lungo termine dell'infezione COVID-19 (Long Covid)", iniziato nel dicembre 2021. Il progetto ha lo scopo di monitorare gli effetti a lungo termine dell'infezione da Sars-Cov2, censire i centri clinici che assistono i pazienti con la condizione di Long-Covid, definendo una rete nazionale, con rete informativa dedicata.

Al momento il vaccino resta l'unica strategia per contrastare il problema, anche perché non è stata riscontrata una relazione lineare tra gravità della malattia acuta e Long Covid e anche chi ha avuto una lieve infezione potrebbe andare incontro ad un Long Covid pesante. Dati israeliani dimostrano come il ciclo completo di vaccinazione protegge anche nei casi di reinfezione dopo vaccinazione o malattia, come sta capitando con le nuove varianti.

A Pescara l'ambulatorio del Long Covid si trova nei pressi del palazzo rosso ed è possibile accedere prenotando al CUP la richiesta redatta dal proprio medico curante su impegnativa ("PRIMA VISITA LONG COVID – sintomi").

Telefono: 085.4254530.

Dott.ssa Tiziana Sacco

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO, TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

La disciplina fondamentale in tema di trattamenti sanitari obbligatori deve ravvisarsi nell'art.32 della Costituzione che, al comma 1, dispone che lo Stato ha il compito di tutelare la salute <<come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività>>, e al comma 2, che <<nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana>>.

La "salute", quale oggetto di tutela dell'art. 32 della Costituzione, non va intesa come semplice assenza di malattia o di lesioni meramente fisiche, ma consiste in una complessiva condizione di integrità psico- fisica o, meglio, in una dimensione di benessere complessivo, che deriva dall'equilibrio tra corpo e mente, ossia un "pieno benessere psico-fisico", come da Sentenza n. 221/2015 della Corte Costituzionale.

In tal senso anche la Corte di Cassazione ha ritenuto che la salute va <<non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza>> (Cass. civ., Sez.I, 16.10.07, n.21748).

Tanto che già l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel preambolo dell'atto costitutivo del 1946, definiva la salute come <<uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la mera assenza di malattia o di infermità>>, definizione recepita formalmente dall'ordinamento italiano con il D.Lgs. Capo provvisorio Stato n.1068 del 04.03.1947.

Ciò premesso, per trattamento sanitario obbligatorio, c.d. TSO, si intende ogni attività di carattere diagnostico o terapeutico finalizzato alla prevenzione o alla cura della malattia, laddove si tratti di una misura resa obbligatoria da una legge e, tra le diverse tipologie, il più rilevante esempio di TSO è quello per malattia mentale, disciplinato dalla Legge n.180 del 13.05.1978.

Fra le condizioni richieste dalla legge per procedere ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera, occorre che vi sia la presenza di "alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici" ai sensi dell'art. 2 della Legge n.180/1978.

Tale previsione normativa impone, quindi, di definire l'area delle "urgenze" in psichiatria, così che da un punto di vista medico si distingue tra:

1) l'emergenza che richiede un pronto intervento ma, al contempo, un'assistenza meno immediata, in quanto legata alla presenza di situazioni di disagio e di disadattamento sociale, situazioni psichiatriche croniche ma non acute, patologie organiche neurologiche che, quindi, devono essere gestite e trattate al di fuori di una risposta psichiatrica, bensì socio-ambientale e/o assistenziale, e

2) l'urgenza, ossia una condizione di sofferenza psichica acuta e grave, legata a un quadro psicopatologico (es. disturbi depressivi, maniacali, d'ansia, scompensi deliranti), che necessita di una immediata risposta psichiatrica, con intervento diagnostico e terapeutico, quali terapia farmacologica, psicoterapia, proposta di ricovero e, in ultima istanza, il Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Tuttavia, non manca chi ha ritenuto meramente accademica e inesistente tale distinzione tra emergenza ed urgenza poiché, nella pratica, il problema che si pone di fronte alla richiesta di aiuto, è solo e comunque quello di dare una risposta immediata, di intervenire in una situazione di tensione nel gruppo di appartenenza, pur in assenza di quei sintomi che rientrano in senso stretto nell'urgenza.

Con l'avvento della L.180/78, inoltre, è stata abbandonata la nozione di pericolosità, che in precedenza era uno dei criteri alla base del TSO, laddove attualmente ciò che diventa determinante per il ricovero d'autorità è la malattia, per cui un paziente può essere sottoposto a TSO solo laddove ritenuto necessario per la sua salute e non in ragione di una sua presunta condizione di pericolosità sociale e non basta neppure la gravità della malattia e lo stato di emergenza, che essa può provocare, a far scattare il meccanismo del Trattamento Sanitario Obbligatorio, che può aver luogo solo in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere un trattamento urgente e che viene rifiutato dal paziente.

Il meccanismo scatta dunque con il rifiuto del paziente a sottoporsi a determinati trattamenti che in un preciso momento sono ritenuti necessari dai sanitari laddove, diversamente, se la persona accetta di essere curata, non può essere sottoposta a TSO.

(continua in quinta pagina)

(segue dalla quarta pagina)

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO, TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

In sostanza, il TSO può essere disposto solo al ricorrere di una triplice condizione e precisamente:
1) in presenza di alterazioni psichiche gravi, tali da richiedere interventi terapeutici urgenti non differibili;
2) se gli interventi non vengano accettati dall'infermo e il disturbo è correlato alla patologia psichiatrica;
3) se non esistono condizioni e/o circostanze idonee ad attuare interventi utili in ambito extraospedaliero.
Il TSO è un meccanismo complesso, che richiede valutazioni specialistiche idonee a stabilire quando è evitabile, quando invece è assolutamente necessario ricorrere ad esso e con quali modalità applicative, anche con particolare riguardo all'applicazione del regime di contenzione.
Infatti, il medico specialista che, in qualità di destinatario di una posizione di garanzia nei confronti del proprio assistito, prescriva a quest'ultimo trattamenti terapeutici insufficienti alla cura della sua patologia, non sottoponga il paziente a visite di controllo e non richieda il TSO in caso di necessità, è responsabile, a titolo di colpa, dell'eventuale omicidio commesso dal paziente, avendo posto in essere con la sua condotta, le condizioni positive dell'evento lesivo, che aveva l'obbligo giuridico di impedire (in tal senso Tribunale di Bologna del 27.01.2006)
La Cassazione penale, Sez.IV, con Sentenza n. 10430 del 06.11.2003 ha stabilito che "è irrilevante ad escludere la responsabilità dello psichiatra, il fatto che la L.180/78 non consenta al medico di impedire l'uscita dalla clinica, di paziente non sottoposto a TSO. Posto, infatti, che la coercizione del malato può ammettersi solo in caso di TSO, sussiste comunque l'addebito per le modalità di affidamento della paziente all'assistente volontaria, non qualificata, né adeguatamente informata", per cui, nella fattispecie, il medico

curante e direttore della casa di cura psichiatrica è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo, per il suicidio della paziente, affetta da sindrome depressivo psicotica, avendo permesso che uscisse dalla clinica accompagnata da un'assistente volontaria non qualificata e omettendo di informarla dei pregressi tentativi di suicidio della paziente.
Al contempo, laddove il medico specialista ritenga necessario il regime di TSO e vi proceda ricorrendo, altresì, alla contenzione meccanica degli arti, sarà invocata la Sua responsabilità penale qualora sopraggiunga la morte del paziente psichiatrico cagionata dal regime di contenzione applicatogli, stante l'antigiuridicità delle condotte che provocano l'evento morte, poiché l'uso della contenzione meccanica non rientra in nessuna delle tipologie dell'atto medico, trattandosi di un presidio restrittivo della libertà personale che non ha né una finalità curativa né produce materialmente l'effetto di migliorare le condizioni di salute del paziente. Il rilievo per cui la contenzione può concretamente provocare, se non utilizzata con le dovute cautele, lesioni anche gravi all'organismo, per via della posizione di immobilità forzata cui è costretto il paziente, conferma che tale presidio svolge solo una mera funzione di tipo "cautelare" e non medica, essendo diretto a salvaguardare l'integrità fisica del paziente o di coloro che vengono a contatto con quest'ultimo, allorquando ricorra una situazione di concreto pericolo per l'incolumità dei medesimi (Cass. penale, Sez. V, 20.06.2018, n.50497).
Il TSO presuppone che il soggetto destinatario sia affetto da patologia psichiatrica tale da compromettere lo stato di consapevolezza di malattia e sia in fase di riacutizzazione clinica, quindi, è proprio l'esigenza di contrastare e frenare un determinato rischio per il paziente, che individua e circoscrive le regole cautelari, anche sul versante della responsabilità colposa del sanitario.
Brevemente, quanto alla procedura di attivazione del TSO, occorre assicurarsi prima, di interagire con il paziente, della presenza di personale sanitario in appoggio e delle Forze dell'Ordine. Il Medico, quindi, procede con la visita del paziente e, laddove riscontri la sussistenza del triplice requisito sopra riportato, propone il TSO, con proposta redatta in triplice copia firmata.
A quel punto, interviene un secondo Medico che visita nuovamente il paziente e, se ravvisa la sussistenza di tutte le condizioni e i presupposti, convalida la proposta di TSO con documento di convalida in triplice copia firmata.
Entrambi i documenti di proposta e di convalida vengono recapitati per il tramite della Polizia Municipale al Sindaco, che emette l'Ordinanza di TSO, da convalidarsi da parte del Giudice Tutelare del Tribunale territorialmente competente, ordinanza al cui esito la Polizia Municipale ed il personale sanitario effettuano il TSO, previo trasporto del paziente in Ospedale con Ambulanza e ricovero nei Servizi psichiatrici, ferma in caso di necessità l'ulteriore attivazione di forze dell'ordine da parte della stessa Polizia Municipale.
L'ordinanza di TSO, inoltre, va notificata alla persona che conserva tutti i diritti, la quale può anche proporre ricorso avverso la stessa ordinanza ai sensi dell'art. 35, comma 8, L.833 del 23.12.78.

Avv. Licia Di Camillo

AVVISI IMPORTANTI

La sede Provinciale A.N.M.I.C. di Pescara comunica la chiusura dell'ufficio:
dal 16 agosto 2022 al 28 agosto 2022.
L'ufficio riaprirà al pubblico lunedì 29 agosto con i consueti orari.

Inoltre, si ricorda che la Sede ANMIC di Pescara riceve previo appuntamento.
Pertanto, preghiamo i gentili Soci di contattarci allo 085 4210976
o via mail a: info@anmicpescara.it

UFFICIO MEDICO-LEGALE

Si comunica che l'ufficio medico-legale resterà chiuso dal 16 al 28 agosto
e riaprirà lunedì 29 agosto 2022.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE

Eventuali pagamenti devono essere effettuati solo con le modalità indicate dall'associazione,
nessuno è autorizzato dall'ANMIC a richiedere i pagamenti a domicilio.

HAI RINNOVATO LA TESSERA ANMIC PER L'ANNO 2022?

Rinnova l'iscrizione per l'anno 2022
e fai iscrivere i tuoi familiari, amici e conoscenti, solo restando uniti conteremo di più.

È attivo
il numero verde ANMIC
800572775
nazionale e gratuito,
per segnalare casi
di discriminazioni
nei confronti di persone
con disabilità.
Oppure scrivere a:
antidiscriminazione@anmic.it

ANMIC

ANMIC Pescara Informa

Direttore Responsabile
Giovanni Tontodonati

Hanno collaborato a questo numero
Marco Stornelli
Alessandra Chiappetta
Eleonora Seccia
dott.ssa Tiziana Sacco
avv. Licia Di Camillo

Sede della Direzione, Redazione ed Amministrazione
Via Orazio,137 - 65128 Pescara
Tel./Fax: 085.4210976
www.anmicpescara.it
info@amnicpescara.it

Grafica e stampa
GRAFINSTAMPA di Marco Florindi
Strada Valle Furci 11/1 - Pescara

Garanzia di riservatezza
I dati relativi ai lettori sono utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione postale e l'editore ne garantisce la massima riservatezza. In base al D.Lgs.del 30.06.03 n. 196 il lettore può richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione dei dati scrivendo a: ANMIC Pescara Informa - Via Orazio, 137 - 65128 Pescara.